

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 25 DEL 13/03/2024

AREE DI SOSTA VEICOLARE RISERVATE AGLI OPERATORI DI VIGILANZA NEI SERVIZI DI SECURITY ED AGLI OPERATORI DI POLIZIA NELLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "*Nuovo Codice della Strada*", di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTA** la nota prot. n. 13777 in data 28/02/2024 della Questura di Ancona (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 3157 in pari data), con la quale si richiede l'assegnazione di n. 2 posti auto nella zona del porto storico di Ancona per le finalità istituzionali in capo allo stesso Ufficio;

- TENUTO CONTO** altresì dell'esigenza di riservare un ulteriore posto auto sempre nella zona del porto storico di Ancona per gli addetti alle attività di vigilanza nell'ambito dei servizi della locale security portuale;
- CONSIDERATO** che l'utilizzo in via esclusiva dei posti auto di cui sopra, di fatto, verte ad agevolare il puntuale espletamento di funzioni istituzionali legate alla sicurezza dell'ordine pubblico;
- RITENUTO** alla luce di quanto sopra di emanare il presente provvedimento;
- SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Nei pressi della via Nazario Sauro nel porto storico di Ancona, precisamente di fronte all'edificio denominato ex-Scuola Marinara (ora sede dell'Ufficio di Sanità Marittima), in corrispondenza dell'area evidenziata in colore rosso nell'elaborato planimetrico prodotto sotto forma di allegato a corredo del presente provvedimento, sono riservati due posti auto agli operatori di Polizia della Questura di Ancona nonché un posto auto agli addetti alla vigilanza inerente i servizi della locale security portuale.

Su tali spazi, è quindi vietata la sosta di ogni altro veicolo che non sia direttamente utilizzato per le funzioni a cui gli stessi spazi sono in via esclusiva destinati.

ART. 2

In relazione a quanto stabilito nel precedente art. 1, resta in capo agli operatori di Polizia della Questura di Ancona nonché agli addetti alla locale security portuale di dotare i veicoli in loro utilizzo di simboli convenzionali atti al riconoscimento degli stessi, ovvero ad esporre all'interno dei veicoli parcheggiati, visibile dall'esterno nel tempo della sosta, l'apposito contrassegno preventivamente rilasciato da questo Ente.

I suddetti simboli, con apposita comunicazione, dovranno essere resi noti a questa Autorità nonché alla locale Capitaneria di Porto, mentre il contrassegno di cui sopra potrà essere ritirato presso questo gli uffici di questo Ente previa specifica richiesta.

ART. 3

Per tutto quanto altro non diversamente stabilito dal presente provvedimento, è fatta salva ogni disposizione già impartita con provvedimenti istituzionali e regolamenti vigenti nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice

della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

AREE DI SOSTA VEICOLARE RISERVATE AGLI OPERATORI DI VIGILANZA NEI SERVIZI DI SECURITY ED AGLI OPERATORI DI POLIZIA NELLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA

